

TI_GERICHTE 15.1997.00168 vom 23. April 1998

TI Tribunale d'appello, 1998-04-23, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.1997.00168

FR: TI_GERICHTE 15.1997.00168 du 23 avril 1998

IT: TI_GERICHTE 15.1997.00168 del 23 aprile 1998

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 1

Oggetto di disputa è in sostanza da una parte la messa a carico dell'aggiudicatario senza imputazione sul prezzo di aggiudicazione delle imposte comunali 1997 e cantonali 1997 di complessivi fr. 24'727.90 e di cui al punto 8 lett. b delle condizioni d'incanto, e dall'altra parte l'indicazione al punto 17 N.B. delle medesime condizioni d'incanto secondo cui l'imposta federale diretta sull'utile di vendita calcolata in fr. 190'610.--, da pagarsi al momento della delibera "quale spesa di massa", beneficia del diritto di pegno quale ipoteca legale da prelevarsi sul prezzo di aggiudicazione".

E. 1.1

Sono depennate dalle condizioni d'incanto sub punto 8 lett. b: "Imposta Comunale 1997 fr. 10'517.60 Imposta Cantonale 1997 fr. 14'210.30 fr. 24'727.90"

E. 1.2

Al punto 10 delle condizioni d'incanto è indicato unicamente l'importo di fr. 600'000.-- da pagarsi in contanti.

E. 1.3

È depennata dalle condizioni d'incanto l'intera nota sub 17 N.B. del seguente tenore: È depennata dalle condizioni d'incanto l'intera nota sub 17 N.B. del seguente tenore: *17. N.B.: L'imposta federale diretta sull'utile di vendita, da pagarsi quale spesa di massa, beneficia del diritto di pegno quale ipoteca legale da prelevarsi sul prezzo di aggiudicazione (S.T.F. -Le Pins). L'importo notificato vale quale importo massimo vincolante a norma della vigente L'importo definitivo del contributo dovuto potrà comunque essere stabilito mediante tassazione dalle competenti autorità fiscali, ad incanto avvenuto ed il relativo importo non beneficia della clausola della rinuncia all'esazione prevista per il contributo cantonale a norma dell'art. Contro la tassazione verrà emessa dall'autorità fiscale sarà data possibilità di reclamo nei termini prescritti dalla vigente L'amministrazione del fallimento propone già sin d'ora di rinunciare a far valere in proprio tale diritto e ne propone la cessione ai creditori interessati a norma dell'art. 260 LFEF. Pertanto, non appena l'amministrazione sarà in possesso della notifica di tassazione, provvederà ad informare i creditori interessati, assegnando loro un termine di 10 giorni onde chiedere la cessione di tale diritto". 2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità. 3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a _____, per il tramite della

scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, in conformità dell'art. 19 LEF. 4. Intimazione a: - avv _____ Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza Il presidente La segretaria

E. 2

Le condizioni d'incanto stabiliscono le modalità di aggiudicazione del fondo e ne costituiscono la base legale (cfr. Fritzsche/ Walder, *Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht*, Vol. I, §31 n.6 p.439). Esse sono allestite dall'amministrazione del fallimento in conformità degli usi locali e in modo da ottenere la maggior somma possibile (cfr. i combinati art. 134 e 259 LEF). In particolare nell'ambito del fallimento le condizioni d'incanto, alle quali si applicano per analogia, per quanto qui di rilievo, gli art. da 135 a 137 LEF, devono indicare con esattezza quali oneri reali gravano il fondo, quali obbligazioni da essi garantiti sono accollate al deliberatario rispettivamente sono da estinguere con il ricavo della realizzazione, nonché quali altre spese deve sostenere il deliberatario oltre al prezzo di aggiudicazione (cfr. art. 135 cpv. 1 e 2 LEF), atteso che a differenza di quanto avviene nell'esecuzione speciale l'assegnazione al deliberatario - fino a concorrenza del prezzo di aggiudicazione - di un'obbligazione personale assistita da pegno ha effetto liberatorio per il fallito (cfr. art. 130 cpv. 4 RFF; Fritzsche/ Walder, *op.cit.*, Vol. II, Zurigo 1993, §51 n.12 p.340).

E. 3

a) In merito agli oneri che gravano il fondo (e meglio all'esistenza, all'ammontare, al grado e all'esigibilità degli stessi) fa stato l'elenco oneri cresciuto in giudicato e unito alle condizioni d'incanto quale parte essenziale ("wesentlicher Bestandteil") delle medesime (cfr. Amonn/Gasser, *Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts*, 6. ed., Berna 1997, §28 n.46, p.239). Con la pubblicazione del fallimento l'ufficio, tra l'altro, ingiunge infatti ai creditori del fallito e a tutti coloro che vantano pretese sui beni in suo possesso d'insinuare entro un mese dalla pubblicazione i loro crediti o le loro pretese insieme con i mezzi di prova (art. 232 cpv.2 n.2 LEF). In caso di diritti frazionari costituiti su fondi appartenenti alla massa, sarà poi compilato, per ogni fondo - sulla base delle risultanze dal registro fondiario e delle insinuazioni dei creditori - un elenco speciale di tutti i crediti da esso garantiti e degli altri aggravati reali che all'incanto dovranno essere accollati al deliberatario, ad esclusione degli oneri reali che esistono e passano all'aggiudicatario per virtù di legge (cfr. art. 125 cpv. 1 primo periodo RFF, art. 58 cpv. 2 OAU). b) Per l'art. 208 cpv. 1 LEF la dichiarazione di fallimento rende esigibili rispetto alla massa tutti i debiti del fallito, eccettuati quelli che sono effettivamente garantiti da pegno sui suoi fondi. Di questi ultimi - se ammessi nell'elenco oneri - si dovrà indicare con esattezza la scadenza, atteso che in principio se sono scaduti al momento dell'incanto, vengono estinti con il ricavo della realizzazione (cfr. art. 135 cpv. 1 terzo periodo LEF) rispettivamente - qualora comportassero anche un'obbligazione personale nei confronti del fallito - saranno collocati ex art. 219 cpv. 4 LEF nella graduatoria per la parte rimasta scoperta, come crediti chirografari (cfr. art. 85 terzo paragrafo OAU). Se invece non sono scaduti al momento dell'incanto, vengono assegnati all'aggiudicatario (cfr. combinati art. 130 e 46 cpv. 2 RFF). c) Crediti assistiti da ipoteca legale devono tuttavia essere sempre saldati con la realizzazione: se sono scaduti al momento dell'incanto vanno pagati in contanti, con imputazione sul prezzo di aggiudicazione (cfr. combinati art. 130 cpv. 1 e art. 46 cpv. 1 e 2 RFF), se invece non sono ancora scaduti e quindi non iscritti nell'elenco oneri, vanno pagati dall'aggiudicatario senza imputazione sul prezzo nella misura in cui rientrano in quelli

previsti dall'art. 49 cpv. 1 lett. b RFF (cfr. combinati art. 130 cpv. 1 e 49 cpv. 1 lett. b RFF), così come dovrà essere esplicitamente indicato nelle condizioni di vendita.

E. 4

a) Relativamente alla procedura di appuramento dell'elenco degli oneri nell'ambito di un'esecuzione speciale (in via di pignoramento o in via di realizzazione del pegno), segnatamente in merito all'apparente contraddizione tra il primo e il secondo capoverso dell'art. 36 _____, il Tribunale federale ha già avuto modo di statuire che rientra nel potere di cognizione dell'ufficio esecuzione, e di conseguenza dell'Autorità di vigilanza in via di reclamo, stabilire se la pretesa creditoria notificata implica o meno oneri reali per il fondo, ossia se il credito insinuato è in linea di principio suscettibile di essere garantito da ipoteca (non importa se legale o convenzionale): siffatta determinazione è rilevante dal profilo procedurale, atteso che - se non vi è aggravio per il fondo - il credito non potrà essere iscritto nell'elenco oneri (cfr. DTF 117 III 38 s., cons. 3). L'accertamento di diritto materiale dell'esistenza e consistenza (contenuto, quantum) del credito è e rimane invece di competenza esclusiva del giudice di merito (cfr. DTF 101 III 39; 117 III 38 s. cons. 3). Come precisato da questa Camera "quello dell'ufficio di esecuzione, e conseguentemente dell'autorità di vigilanza, è comunque un potere di cognizione limitato a un esame prima facie, senza possibilità di approfondimento (cfr. art. 36 cpv. 2 primo periodo RFF in fine) e con riserva di diverso avviso da parte del giudice di merito, il quale gode invece anche su questo punto del pieno potere di cognizione. Una pretesa tempestivamente notificata non potrà pertanto non essere iscritta nell'elenco oneri se non quando risulti manifesta l'assenza di un onere reale per il fondo, e nel caso di crediti pretesi garantiti da ipoteca legale - stabilita pertanto dalla legge che costituisce titolo d'acquisto del diritto di pegno (cfr. Tuor/Schnyder/ Schmid , Das Schweizerische Zivilgesetzbuch, 11. ed., Zurigo 1995, p. 824; Paul-Henri Steinauer , Les droits réels, Vol. III, 2. ed., Berna 1996, p. 195, N. _____, _____ e riferimenti) - soltanto quando risulti manifesta l'assenza di una base legale che li ponga al beneficio di siffatta ipoteca. In caso di dubbio la loro iscrizione nell' elenco oneri non può invece essere rifiutata" [cfr. sentenza CEF 14 marzo 1997 su reclami di Stato del Cantone Ticino e del Comune. b) Nel fallimento non vi è spazio tuttavia per una procedura separata di appuramento dell'elenco oneri (Lastenbereinigungsverfahren) ex art. 106-109 LEF come quella prevista nell'esecuzione speciale (cfr. gli art. 36 ss RRF rispettivamente i combinati art. 102 RFF e art. 36 RRF; Fritzsche/ Walder , op. cit., Vol. II, § 49 p. 293 n. 3; M. Süsskind , Das schweizerische Widerspruchsverfahren (art. 106-109 SchKG) und die deutsche Dritrintervention (§ 771 ZPO), Zurigo 1989, p. 21s.); l'appuramento degli oneri avviene infatti nell'ambito della contestazione della graduatoria, della quale gli elenchi (oneri) speciali ex art. 125 RFF sono parti integranti, e con la quale vengono depositati (cfr. art. 247 cpv.2 LEF). Siffatti principi valgono tuttavia, _____, anche per l'allestimento dell'elenco oneri nell'ambito di un fallimento, l'elenco speciale di cui all'art. 125 RFF essendo assimilabile quanto a contenuto ed effetti all'elenco oneri dell'esecuzione speciale (cfr. Amonn/Gasser, op.cit., § 46 p. 368 n.20;). In particolare quale provvedimento procedurale dell'amministrazione del fallimento anche la graduatoria fallimentare - e con essa l'elenco oneri - può essere contestata in via di ricorso ex art. 17 LEF per violazioni di prescritti procedurali oppure con azione di merito (azione di contestazione della graduatoria ex art. 250 LEF) quando contestato è il contenuto di diritto materiale, in particolare anche l'estensione e il grado degli oneri iscritti negli elenchi speciali (cfr. Fritzsche/ Walder, op.cit., Vol. II, §49 p. 303 ss.). c) All'amministrazione del fallimento, e su ricorso all'autorità di vigilanza, compete dunque unicamente la questione

pregiudiziale se a un esame prima facie (e con riserva di diverso parere da parte del giudice del merito) le pretese creditorie fatte valere dagli enti pubblici costituiscono crediti garantiti da ipoteca legale, atteso che soltanto in caso di manifesta assenza di una base legale che li ponga al beneficio di siffatta ipoteca essi non potranno essere iscritti nell'elenco (oneri) speciale relativo al fondo gravato, ma saranno collocati in graduatoria come crediti non garantiti da pegno. Siffatto esame preliminare è pure necessario per stabilire se e quali crediti fiscali devono essere messi nelle condizioni d'incanto e posti a carico dell'aggiudicatario ex art. 49 lett. b RFF (cfr. tra tante CEF 27 giugno 1994 su _____, cons. 5 in fine, in: Rep. 1994, p. _____ ss).

E. 5

Iscritti nell'elenco oneri - rispettivamente nella graduatoria fallimentare - possono essere soltanto crediti garantiti da pegno nei confronti del fallito sorti prima e dunque esistenti al momento della dichiarazione di fallimento (cosiddette "Konkursforderungen"). Crediti sorti invece successivamente non partecipano alla liquidazione fallimentare se non nella misura in cui possono essere considerati debiti di massa ("Masseschulden") e quindi pagati integralmente dall'amministrazione fallimentare attingendo dalla somma lorda ricavata dalla liquidazione degli attivi prima ancora della distribuzione ai creditori del fallimento (siano essi garantiti o no da pegni) (cfr. Fritzsche/ Walder, op.cit., Vol. II, §52 n. 19ss. p.368 ss.; Amonn/Gasser, op.cit., §42 n.12 p.334 e §48 n.2ss. p. 391s.; DTF 106 III 124). Momento determinante per la distinzione tra "Konkursforderungen" e debiti di massa è quindi in linea di principio la dichiarazione di fallimento (cfr. anche Pierre-Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 3. ed., Losanna 1993 p. 300). La qualificazione di una pretesa creditoria come debito di massa o come debito del fallito è tuttavia una questione di merito che dev'essere decisa dal giudice civile o dalle istanze amministrative, a dipendenza della natura del credito insinuato e che sfugge al potere di cognizione dell'autorità di vigilanza (DTF 113 III 148ss; 106 III 121 s.; Amonn/Gasser, op.cit., §42 n.8, p. 333; Pierre-Robert Gilliéron, op.cit., p.300). L'amministrazione del fallimento deve, dal canto suo, comunque esaminare d'ufficio se i crediti insinuati vanno iscritti in graduatoria (rispettivamente - se garantiti da pegno immobiliare - nell'elenco oneri) oppure se sono da ritenere debiti di massa (DTF 106 III 124 cons. 3 in fine), atteso che l'iscrizione in graduatoria di una pretesa successivamente riconosciuta come debito di massa è da considerarsi nulla con effetto retroattivo (DTF 106 III 123 s. e rif. ivi).

E. 6

In concreto, le imposte comunali (di complessivi fr. 10'517.60) e cantonali (di complessivi fr. 14'210.30) oggetto di disputa riguardano l'anno fiscale 1997. Tenuto conto che per le persone giuridiche l'assoggettamento fiscale cessa il giorno della chiusura della loro liquidazione (art. 63 cpv. 2 LT), che l'imposta ordinaria sull'utile è dovuta, per ogni periodo fiscale, sull'utile netto calcolato in funzione del risultato realizzato durante il periodo fiscale, quest'ultimo corrispondente all'esercizio commerciale (art. 101 cpv. 1 e 100 cpv. 2 LT) e che l'imposta immobiliare è dovuta sugli immobili di proprietà della persona giuridica all'inizio di ogni anno civile indipendentemente dalla durata dell'assoggettamento (art. 95 cpv. 1 LT), a un esame prima facie le imposte di specie risultano senz'altro sorte durante la liquidazione fallimentare apertasi nel _____. Ora a prescindere dalla questione se, rispettivamente in quale misura, siffatti crediti beneficiano della garanzia dell'ipoteca legale, essi non possono a priori essere inseriti nelle condizioni d'incanto e poste a carico dell'aggiudicatario senza imputazione sul prezzo di aggiudicazione ex art. 49 lett. b RFF,

tale norma dovendosi applicare a crediti nei confronti del fallito (nel senso di "Konkursforderungen"), dunque già esistenti all'apertura del fallimento, seppure non ancora scaduti al momento dell'incanto e dunque non iscritti nell'elenco oneri. Ne consegue che vanno depennati dalle condizioni d'incanto sub 8 lett. b) l'importo di fr. 10.517.60 a favore del Comune _____ e l'importo di fr. 14'210.30 a favore dello Stato del Cantone Ticino per imposte comunali e cantonali 1997. Come esposto nel considerando precedente la qualifica di debito di massa di tali crediti non riguarda _____ la controversia su cui vi è disputa, ed è anzi prematura, potendo se del caso essere oggetto d'esame in sede di ripartizione (art. 261 ss. LEF) da parte del giudice del merito competente: l'esame a questo stadio procedurale, inteso a stabilire se nelle condizioni d'asta dev'essere indicato quanto l'UF di _____ ha inserito e la ricorrente vuole sia depennato, è infatti soltanto pregiudiziale.

E. 7

Oggetto di controversia è pure l'indicazione nelle condizioni d'incanto, sub

E. 10

riferita al pagamento in contanti dell'importo di fr. 190'610.-- "a saldo IFD (utile di vendita) nonché la precisazione sub 17. N.B., secondo la quale l'importo citato da pagarsi alla delibera "beneficia del diritto di pegno legale quale ipoteca legale da prelevarsi sul prezzo di aggiudicazione". Come accennato in precedenza (cons. 2) le condizioni d'incanto devono indicare tra l'altro anche le modalità di pagamento del prezzo di aggiudicazione così come delle altre spese a carico dell'aggiudicatario, quale parte va pagata in contanti e in quali termini (cfr. art. 46 ss. RFF). Non rientra invece nel contenuto necessario delle condizioni d'asta l'indicazione della destinazione dell'importo richiesto in contanti, né quella dei presumibili debiti di massa, tantomeno l'indicazione se siffatti debiti siano o meno al beneficio di una garanzia reale. Tali indicazioni non solo non sono necessarie, come del resto lo stesso _____ riconosce nelle sue osservazioni, ma sono anzi inopportune in quanto costringono gli interessati, in particolare come nel caso concreto il creditore pignoratizio, a reagire immediatamente - per non vedersi successivamente opporre il proprio silenzio - contestando mediante ricorso un provvedimento dell'amministrazione fallimentare (ammissione di un credito come debito di massa garantito da ipoteca legale e privilegiato in sede di ripartizione a scapito proprio dei creditori pignoratizi) di per sé soltanto anticipato: sarà infatti in sede di ripartizione, quando dovrà essere allestito lo stato di riparto a norma dell'art. _____ LEF che la questione della natura, dell'ammontare rispettivamente dell'esistenza di una garanzia reale relativamente a crediti ammessi dall'amministrazione fallimentare come debiti di massa potrà, se ancora di attualità, essere esaminata ad opera del giudice competente, così come esaminata potrà essere la specifica questione - qui ancora lasciata indecisa - se, in che misura e con quali conseguenze crediti fiscali riconosciuti come debiti di massa possano rientrare nella nozione di "spese d'inventario, di amministrazione e di realizzazione del pegno" nel senso dell'art. 262 cpv. 2 LEF. Il punto 10 delle condizioni d'asta va dunque rettificato con l'indicazione del solo importo in complessivi fr. 600'000.-- da pagarsi a contanti da parte dell'aggiudicatario e senza qualsivoglia indicazione di destinazione, prematura a questo stadio di procedura; va inoltre interamente depennata la nota di cui al punto 17 N.B.. 8. Non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto federale. Richiamati gli art. pronuncia: 1. Il ricorso 26 settembre 1997 _____, è accolto nel senso dei considerandi.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.